



**VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO ORDINARIO
DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

Fondo D'Integrazione Salariale disciplinato dalle disposizioni di cui al D.L. n.18 del 17 marzo 2020

ESAME CONGIUNTO

per concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015

Il giorno 14 Aprile 2020, nell'ambito dell'esame congiunto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, si sono confrontati:

- Rica Distribuzione S.p.A. (CF: 04389071004), con sede legale in Roma in Lungotevere Mellini, 44, qui rappresentata dal signor Stefano Battistelli in qualità di legale rappresentante;

FILCAMS CGIL	Nazionale	Rappresentata dal Sig. Gabriele Guglielmi
FISASCAT CISL	Nazionale	Rappresentata dal Sig. Salvatore Carofratello
UILTuCS	Nazionale	Rappresentata dal Sig. Emilio Fagnoli

Premesso

- che con comunicazione inoltrata a mezzo pec datata 20-03-2020 l'azienda Rica Distribuzione S.p.A., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di richiedere l'intervento del Fondo di Integrazione Salariale con richiesta della prestazione di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 148 del 2015, per una riduzione di attività relativamente all'unità produttiva sita in Ariccia, Via Nettunense Km 6.500, in Castelfidardo, Via Che Guevara, snc,60022, in Selargius (CA) Via Pietro Nenni, 53 e in Via Chiesa Nuova, 1 per le causali e l'entità ivi indicate e qui di seguito riportate anche all'esito dell'esame congiunto:

Causale: emergenza COVID - 19

Decorrenza e durata prevedibile della domanda: decorrenza dal 06-04-2020 fino al 07-06-2020

Entità e numero lavoratori interessati: riduzione percentuale media del 70% delle ore lavorate su 28 lavoratori coinvolti per una base occupazionale totale di n° 28 lavoratori

- che l'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27

- che l'azienda ha come riferimento il CCNL Commercio

Premesso altresì

che le OO.SS. hanno richiesto la fissazione dell'incontro ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale;

Ciò premesso le Parti, esaminata la situazione aziendale

- Si danno atto che per tutto il periodo di riduzione attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo.

- dichiarano che tale parziale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, pertanto ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.

Le Parti si danno atto che le cause per le quali si richiede il Fondo D'Integrazione Salariale sono dovute a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali.

La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on-line – sul portale dell'INPS, presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del d.lgs. 148/2015.

Le parti si danno atto che l'intervento coprirà tutti i lavoratori oggetto del presente accordo, in quanto il requisito dei 90 giorni di anzianità di lavoro di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs 148/2015, è stato escluso dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 18 del 2020.

L'Azienda Rica Distribuzione S.p.A. si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente/o alla possibilità di riattivare l'attività sospesa lo consentano, a richiamare in servizio i lavoratori attualmente in sospensione, interessati alla presente domanda di Fondo D'Integrazione Salariale.


Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.L. n. 18/2020 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo D'Integrazione Salariale con riduzione dell'attività lavorativa del 70% dal 06-04-2020 fino al 07-06-2020 su base occupazionale di 28 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a 6.829,20, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

La riduzione delle ore di prestazione lavorativa avverrà di norma su base settimanale con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie e potrà arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali, mentre, ove vi sia necessità di svolgimento di attività lavorativa residuale, opererà con rotazione;

L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione, avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;

L'Azienda Rica Distribuzione S.p.A. si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente/o alla possibilità di riattivare l'attività sospesa lo consentano, a richiamare in servizio i lavoratori attualmente in sospensione, interessati dal presente accordo, fermo restando l'equa distribuzione tra i lavoratori rispetto alle posizioni fungibili.

Visto lo specifico settore merceologico aziendale e le differenti esigenze e/o prescrizioni, laddove dovesse emergere l'esigenza di assumere personale dipendente nell'ambito del periodo circoscritto per la richiesta di sostegno laddove l'attività debba essere svolta e la posizione lavorativa sia oggettivamente non fungibile e/o altresì non fosse possibile la rotazione prospettata con altri lavoratori dell'organico aziendale, (stante anche la difficoltà di spostamento sul territorio) tale assunzione non sarà comunque considerata ostantiva ed il lavoratore non potrà accedere al beneficio del sostegno economico del presente strumento, che rimane valido e condiviso per il resto del personale dipendente così come concordato dal presente atto;



Visto lo specifico settore merceologico aziendale e le differenti esigenze e/o prescrizioni, le parti concordano fin d'ora il principio che i lavoratori a tempo determinato, per i quali è prevista la scadenza entro il termine temporale circoscritto per la richiesta di sostegno, possano essere prorogati per una ulteriore temporalità, laddove l'attività debba essere svolta e la posizione lavorativa sia oggettivamente non fungibile altresì non fosse possibile la rotazione prospettata con altri lavoratori dell'organico aziendale.

Per il periodo di proroga ulteriore nell'ambito del periodo circoscritto, il lavoratore non potrà accedere al beneficio del sostegno economico del presente strumento, che rimane valido e condiviso per il resto del personale dipendente così come concordato dal presente atto

Su richiesta di una delle Parti firmatarie sarà possibile realizzare una verifica complessiva dell'applicazione del presente accordo, al termine o anche nel corso della vigenza dello stesso.

Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'istituto FIS, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OOSS, un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e informazioni dalle Organizzazioni citate, fermo restando, nel frattempo, l'impegno dell'azienda a garantire l'informazione necessaria a tutti i lavoratori circa i contenuti del presente accordo e la trasmissione agli stessi dei contatti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo


L'Azienda anticiperà il pagamento della prestazione effettuando poi il recupero attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.

Le parti convengono altresì che l'intervento del fondo di integrazione salariale debba avvenire anche in relazione ai soggetti giuridici che eventualmente svolgono servizi in regime di appalto/terziarizzazione all'interno della struttura che ha subito una sospensione/riduzione dell'attività.


A tal fine l'azienda si impegna a favorire l'attivazione di analoga misura da parte dell'eventuale soggetto giuridico appaltatore/terziarizzazione che avvierà la stessa procedura nei confronti delle OOSS firmatarie del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

FILCAMS CGIL Nazionale



FISASCAT Cisl Nazionale



l'Azienda


UILTuCS Nazionale
